



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 77/75 DEL 28/10/2026

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN PIAZZA X MARTIRI IL 4 NOVEMBRE 2026 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 13:00, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE, GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DI COMMEMORAZIONE DEI CADUTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che mercoledì 4 novembre 2026, dalle ore 10:30 alle ore 12:00 circa, in piazza X Martiri è prevista la cerimonia per la Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate e per la commemorazione dei Caduti, con alzabandiera, resa degli onori e deposizione di fiori;

Considerata la prevista partecipazione delle autorità, della cittadinanza e degli alunni delle scuole;

Ritenuto necessario riservare l'intera piazza allo svolgimento della cerimonia e alle operazioni di predisposizione e ripristino dell'area, evitando interferenze tra i veicoli e i partecipanti mediante l'istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta dalle ore 7:00 alle ore 13:00;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo Statuto comunale e il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato il vigente provvedimento di attribuzione delle funzioni di responsabile del servizio competente in materia di viabilità;

ORDINA

Per **mercoledì 4 novembre 2026, dalle ore 7:00 alle ore 13:00, l'istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta sull'intera piazza X Martiri**, per consentire la predisposizione dell'area, lo svolgimento della cerimonia e il successivo ripristino.

Sono esclusi dal divieto di transito i veicoli delle Forze di polizia, dei servizi di soccorso e di emergenza impiegati in servizio, nonché i veicoli strettamente necessari all'allestimento e al disallestimento, secondo le indicazioni della Polizia Locale e compatibilmente con la sicurezza dei partecipanti.

DISPONE

1. L'Ufficio Tecnico comunale provvede alla collocazione della segnaletica prescritta dal Codice della strada e dal relativo Regolamento, indicando chiaramente l'area interessata, il giorno e gli orari dei divieti. I segnali di divieto di sosta devono essere apposti almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto;
2. La segnaletica e gli eventuali dispositivi di delimitazione devono essere mantenuti visibili ed efficienti per tutta la durata del provvedimento e rimossi o resi inefficaci alla cessazione dei divieti. Deve essere garantito l'accesso dei mezzi di soccorso e di emergenza.
3. La Polizia Locale cura i servizi di viabilità e vigila sull'osservanza della presente ordinanza. Gli eventuali volontari della Protezione Civile comunale svolgono esclusivamente attività di supporto informativo e logistico, secondo le indicazioni operative della Polizia Locale, senza esercitare funzioni di polizia stradale.
4. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio online del Comune e trasmessa all'Ufficio Tecnico comunale, alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Mathi e al referente della Protezione Civile comunale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Spetta all'ufficio Tecnico Comunale rendere edotta l'utenza della strada con idonea segnaletica da apporsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori e da mantenersi in efficienza sino al loro termine in conformità a quanto previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/02.

AVVERTE

Le violazioni delle prescrizioni della presente ordinanza sono soggette alle sanzioni previste dal Codice della strada, secondo le disposizioni applicabili alla condotta accertata.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. I termini decorrono dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto ovvero, per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dalla scadenza del termine di pubblicazione, nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge.

fp

**Il Responsabile del Servizio
di Polizia Municipale
ROMEO Dr. Franco
firmato digitalmente**